



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente sentenza

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [redacted], proposto da [redacted],
[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio
eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

della nota prot. 333-B/12 E.4.10 in data [redacted] del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio III - Attività Concorsuali, notificata al ricorrente in data [redacted]
mediante la quale questi è stato reso edotto che, con Decreto in corso di
perfezionamento, era stato escluso dal "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di nr. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi
dell'art.16 della Legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un

anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con DM 30 luglio 2010 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 67 del 24 agosto 2010;
ove occorra, dell'art. 1, comma 1, del bando di concorso;
e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Proietti
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che: [REDACTED]

il ricorrente ha impugnato la nota prot. 333-B/12 E.4.10 in data 26/09/11 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attività Concorsuali, notificata al ricorrente in data [REDACTED], mediante la quale questi è stato reso edotto che, con Decreto in corso di perfezionamento, era stato escluso dal "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 16 della Legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con DM 30 luglio 2010 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 67 del 24 agosto 2010; e, ove occorra, dell'art. 1, comma 1, del bando di concorso;

avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: - di non aver potuto completare il

servizio in qualità di VFP1 a causa dell'adozione di un provvedimento illegittimo con il quale, dopo l'immissione in servizio quale VFP1, gli era stato attribuito il coefficiente PS4 ed era stato collocato in congedo (provvedimento annullato con sentenza del [REDACTED]); - con direttiva del Ministero della Difesa in data M_D GMIL_03 II CIRC 2007/0091300 del 7.11.2007 è stato disposto che il periodo durante il quale il militare è stato illegittimamente collocato in congedo va valutato quale periodo di servizio.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate in quanto:

il ricorrente è stato arruolato nella Marina Militare quale VFP1 il [REDACTED], il [REDACTED] è stato giudicato non idoneo al proseguimento del servizio per "pregresso stato ansioso in soggetto con tratti caratteriali di insicurezza, immaturità e dipendenza affettiva" (PS4);

tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio (RG n. [REDACTED]), il quale, a seguito di rivalutazione dell'interessato, lo ha annullato con sentenza n. [REDACTED]

risulta evidente, pertanto, che il ricorrente non ha potuto completare la ferma annuale nella Marina Militare a causa di un provvedimento rivelatosi illegittimo e annullato;

ne consegue, l'erroneità del provvedimento impugnato (recante l'esclusione dal concorso, ex art. 1, comma 1, del bando di concorso, a causa dell'assenza del requisito richiesto, consistente, nel caso di specie, nell'aver svolto quale volontario un periodo di ferma annuale) considerato, peraltro, che l'Amministrazione non ha contestato la circostanza evidenziata dalla parte ricorrente, secondo la quale, con direttiva del Ministero della Difesa in data M_D GMIL_03 II CIRC 2007/0091300 del 7.11.2007, è stato disposto che il periodo durante il quale il militare è stato illegittimamente collocato in congedo va valutato quale periodo di servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M. ~~_____~~

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;

condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ~~_____~~

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del ~~_____~~ con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente